

## CONVENZIONE

### TRA

La Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e per la Sicurezza Informatica -Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico - con sede in Roma, Viale America n 201, C.F. 89230390587 rappresentato dalla Dr.ssa Eva Spina, in qualità di Direttore Generale, di seguito denominato "DGTCSI-ISCTI",

### E

Il Centro di Ricerca in Cyber Intelligence and Information Security di Sapienza Università di Roma nella persona del suo legale rappresentante, il Direttore Prof. Alberto Marchetti Spaccamela, di seguito denominato "CIS"

### PREMESSO CHE

- la DGTCSI-ISCTI, Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, svolge, ai sensi del DPCM 19 giugno 2019, n 93, studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, delle reti di nuova generazione, della qualità del servizio, della sicurezza informatica e della tutela delle comunicazioni, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati nonché compiti di valutazione e certificazione della sicurezza informatica di beni e servizi ICT, anche con riferimento al Centro Nazionale di valutazione e Certificazione Nazionale- CVCN;
- il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito nella legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, affida al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), operante presso il Ministero dello sviluppo economico, il compito di effettuare il processo di verifica di beni e servizi ICT destinati agli asset "critici" delle reti gestite dai soggetti pubblici e privati rientranti nel perimetro di sicurezza cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto-legge;
- al CVCN sono altresì affidate le valutazioni tecniche preliminari all'esercizio di poteri speciali da parte del Governo sui servizi di comunicazioni a larga banda basati sulla tecnologia 5G di cui all'art. 1-bis del decreto legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rivisto dalla luce delle nuove disposizioni della legge n. 133 del 2019;
- entro dieci mesi dall'entrata in vigore della legge n. 133 del 2019, con regolamento sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui dovrà essere assicurata l'operatività del CVCN;
- tale scenario si presta all'utilizzo di un ventaglio di tecniche, in modo combinato e incrementale in base alla profondità e complessità dell'accertamento e che pertanto sin dalla sua progettazione il CVCN necessita delle conoscenze e della collaborazione di Università e Centri di ricerca;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico de 15 febbraio 2019, istitutivo del Centro di di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) presso l'ISCTI , prevede la possibilità di attivare collaborazioni con Università e Centri di ricerca per lo sviluppo di studi, ricerche, sperimentazioni e linee guida a supporto dell'operatività del CVCN;
- il CIS svolge attività di ricerca di frontiera nel contesto della cyber security, information assurance, protezione delle infrastrutture critiche, trend prediction, open-source intelligence, protezione di sistemi cyber-fisici e smart complex systems. I risultati di queste ricerche sono applicati e valutati in contesti mutuati dal mondo reale come cyberwarfare, rivelazione di frodi e di evasione fiscale, stock market stability, monitoring di attività critiche, early warning systems e smart environment

(ambienti domestici, complessi abitativi-industriali, città e simili). Il CIS, possiede, quindi, le competenze per collaborare in modo sinergico alle attività di studio, ricerca e sperimentazione condotte dal DGTCSI-ISCTI, sia in un contesto generale sia nello specifico di quanto dovrà essere messo in atto dal costituendo CVCN. In particolare, il CIS si avvarrà dei casi di studio, delle competenze e dei dispositivi hardware e software forniti da DGTCSI-ISCTI per studiare, individuare e mettere a punto tramite sperimentazione congiunta, tecniche e metodologie di test innovative.

- la DGTCSI-ISCTI e Sapienza Università di Roma hanno in essere un accordo quadro di collaborazione per l'individuazione e l'attivazione di iniziative congiunte di ricerca e formazione in settori di comune interesse;
- Le Parti sono interessate ad avviare un rapporto di collaborazione allo scopo di supportare con attività di studio e ricerca l'operatività del CVCN sin dalla fase di realizzazione e di avvio dell'operatività.

Con la presente convenzione le Parti intendono definire i principi generali e alcuni aspetti regolamentari della loro collaborazione.

#### TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO

#### SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

##### ART. 1

##### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

##### ART. 2

##### Oggetto

Con la presente convenzione le Parti intendono regolamentare i rapporti connessi alla realizzazione del Progetto "Metodologie e strumenti innovativi a supporto dei test di sicurezza software di sistemi e componenti ordinari ed embedded di interesse per le attività del CVCN", a supporto dell'operatività del CVCN.

Le attività di ricerca connesse alla realizzazione del Progetto, sono descritte nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto.

##### ART. 3

##### Ripartizione attività

Nell'ambito delle azioni necessarie alla compiuta realizzazione del Progetto, le attività di cui al paragrafo 9 dell'allegato A vengono ripartite tra le Parti secondo le competenze specialistiche e le risorse a disposizione di ciascuna delle Parti.

#### ART. 4

##### Risorse umane da impegnare nelle attività progettuali

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, le Parti si impegnano a mettere a disposizione proprio personale ed eventualmente a reperire sul mercato le specifiche figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto secondo quanto previsto al paragrafo 10 "Impegno delle risorse" dell'allegato A.

#### ART. 5

##### Responsabilità Scientifica

I responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione della presente convenzione sono:

- per la DGTCSI-ISCTI, Ing. Sandro Mari;
- per il CIS Sapienza Università di Roma, Prof. Giuseppe Santucci.

#### ART. 6

##### Oneri economici

Gli oneri economici relativi alle attività progettuali sono ripartiti tra le Parti secondo le attività a ciascuno affidate dall'articolo 2 della presente Convenzione.

Per lo sviluppo delle attività progettuali la DGTCSI-ISCTI si impegna ad erogare al CIS, mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni, un contributo complessivo di € 703.475,00 finalizzato al conferimento di tre contratti da ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia A della durata di tre anni, due borse di dottorato e quattro borse di studio junior, secondo quanto previsto paragrafo 11 "Piano di finanziamento del progetto" dell'allegato A.

Le spese relative, alla partecipazione a conferenze e alla organizzazione di eventi scientifici, finalizzati alla realizzazione della ricerca, per un massimo di € 66.525,00 come indicato al paragrafo 11 "Piano di finanziamento del progetto" dell'allegato A, saranno rimborsate dalla DGTCSI-ISCTI, a seguito di presentazione da parte del CIS della documentazione attestante le spese sostenute.

Il CIS nell'ambito delle attività previste all'interno della presente convenzione, per esigenze di ricerca, potrà rimodulare le spese indicate al paragrafo 11 dell'allegato A fino al 10% del relativo valore, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento erogato.

Le risorse strumentali acquisite per lo sviluppo del Progetto, secondo quanto indicato al paragrafo 11 dell'allegato A, costituiranno proprietà esclusiva della DGTCSI-ISCTI.

#### ART. 7

##### Brevetti industriali e diritti d'autore

La titolarità dei diritti derivanti dalla registrazione e dalla conseguente diffusione dei risultati delle attività scientifiche e di eventuali brevetti industriali, connessi alle iniziative oggetto del presente accordo, sarà disciplinata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

I risultati degli studi oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso delle altre, facendo esplicito richiamo alla collaborazione in oggetto.

#### ART. 8 Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere con la massima cura e diligenza le attività in essa previste;
- a tenere costantemente informata le altre Parti sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione delle altre Parti i documenti relativi ai progetti, studi e ricerche, oggetto della presente Convenzione.

Anche a tal fine viene formato, entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente accordo, un comitato scientifico costituito dai rappresentanti di ogni Parte. Il comitato scientifico si riunirà una volta al mese ed avrà il compito di informare tutte le parti delle attività poste in essere massimizzando gli sforzi e velocizzando il processo attuativo.

#### ART. 9 Organizzazione del lavoro

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna Parte. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### ART. 10 Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico oggetto della presente Convenzione, e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto convenzionale. Per lo svolgimento di attività che

richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.

Qualora nel corso della collaborazione nascesse l'esigenza di dover trattare documenti classificati, si procederà all'attivazione delle relative procedure.

#### Art. 11 Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

#### ART. 12 Divieto di citare le Parti a scopi pubblicitari

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

#### ART. 13 Responsabilità

Ogni Parte esonera la controparte da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo di intesa e delle relative Convenzioni, di cui all'art.2, causati dal proprio personale.

#### Art. 14 Clausola anti pantouflage

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché della nota applicativa MISE del 25 gennaio 2016, il CIS dà atto di non aver concluso nell'ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del MISE che

hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero stesso nei loro confronti per il triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

Ai sensi della norma di cui al precedente comma i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### Art. 15 Codice di Comportamento

Il CIS, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato con D.M. 17 marzo 2015, che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine si dà atto che la DGTCSI-ISCTI ha trasmesso al CIS copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il CIS si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La DGTCSI-ISCTI, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al CIS il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### ART. 16 Durata

Con il presente atto le Parti convengono che la durata della convenzione è pari a tre anni.

#### ART. 17 Risoluzione

La presente Convenzione potrà essere risolta prima della scadenza, su iniziativa di ciascuna delle Parti, per i casi di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto.

#### ART. 18 Modifiche

Modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate con appositi atti scritti.

Le Parti potranno, inoltre, concordare di estendere con apposito atto la presente convenzione ad altri soggetti qualificati.

ART. 19

Legge applicabile e Foro competente

La presente convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, risoluzione, interpretazione e/o esecuzione del presente atto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 20

Firma digitale, bollo e registrazione

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221.

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del CIS è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Per il Centro di Ricerca in Cyber Intelligence  
and Information Security di Sapienza Università di Roma

Il Direttore  
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela

Per la Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni  
e per la Sicurezza informatica-ISCTI

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Eva Spina